

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1855

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

di concerto col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

(GAMBINO)

(V. Stampato Camera n. 2443)

approvato dalla Camera dei deputati il 15 giugno 1995

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 giugno 1995*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29
aprile 1995, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia
di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e
della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell'attività
per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito
locale

INDICE

Disegno di legge	Pag.	3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	»	6

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 aprile 1995, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 febbraio 1994, n. 129, 26 aprile 1994, n. 252, 30 giugno 1994, n. 421, 29 agosto 1994, n. 520, 28 ottobre 1994, n. 606, 23 dicembre 1994, n. 728, e 1° marzo 1995, n. 59.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 29 APRILE 1995, N. 137

All'articolo 1, al comma 1, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni»; e al medesimo comma 1, le parole da: «Le fondazioni» fino a: «ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità» sono sostituite dalle seguenti: «Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese individuali editrici di un solo periodico con meno di dodici numeri l'anno, ovvero di uno o più periodici tutti a carattere scientifico, sono esonerati dalla comunicazione dei predetti dati contabili ed extra contabili e delle notizie anzidette».

All'articolo 2, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di pubblicazione dei bilanci non riguarda i soggetti di cui all'articolo 18, secondo comma, e all'articolo 19 della citata legge n. 416 del 1981».

All'articolo 3, il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità prescritti, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da uno a cento milioni di lire».

All'articolo 5, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»; e, al medesimo comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dello stesso articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (Applicazione dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applicano anche alle concessioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, e successive modifica-

zioni, nonché alle concessioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a condizione che i titolari delle suddette concessioni ne chiedano l'applicazione. In assenza del piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione e dei piani territoriali di coordinamento si fa riferimento alle aree ove sono ubicati gli impianti di diffusione e di collegamento indicati negli atti di concessione».

All'articolo 7, al comma 4, capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: «I comitati regionali radiotelevisivi vigilano sull'applicazione del presente articolo».

All'articolo 8, al comma 1, capoverso, le parole da: «dell'opera» fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: «anche in luoghi all'aperto, di opere organizzate da parte di centri sociali, da istituti di assistenza formalmente costituiti, da associazioni di volontariato, da parrocchie e istituzioni religiose, da fondazioni culturali e da altre associazioni comunque non aventi scopo di lucro, sempre che gli eventuali proventi non vengano destinati a scopo di lucro».

All'articolo 9, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì erogato alla istituzione Teatro lirico sperimentale di Spoleto "Adriano Belli" un contributo straordinario di lire 200 milioni, al fine di garantire la continuità della sua attività, a valere sul citato Fondo unico per lo spettacolo per l'anno 1995 ed a prescindere dalla ordinaria ripartizione del Fondo stesso».

Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 137, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1995.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di conformare la disciplina in materia di bilanci delle imprese operanti nei settori dell'editoria e della radiodiffusione alle normative comunitarie di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e di assicurare altresì al Garante per la radiodiffusione e l'editoria l'acquisizione di notizie e dati specifici necessari per l'esercizio delle funzioni istituzionali, uniformando i flussi informativi provenienti dagli operatori del settore editoriale e da quelli del settore radiotelevisivo;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di garantire l'ulteriore prosecuzione dell'esercizio degli impianti televisivi e sonori, in ambito locale, da parte delle emittenti autorizzate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Informazioni dovute all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria)

1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale

Articolo 1.

*(Informazioni dovute all'Ufficio del Garante
per la radiodiffusione e l'editoria)*

1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

italiana, stabilendo altresì le modalità e i termini di comunicazione, e con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai termini fissati, i dati contabili ed extra contabili, nonché le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono tenuti a trasmettere al suo Ufficio, nonché i dati che devono formare oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese individuali, **che siano editrici di un solo periodico che pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero di un solo periodico distribuito in un'unica area geografica provinciale**, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, **sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino più del 20 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva**, sono tenuti ad inviare annualmente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria una comunicazione unica, su carta semplice, recante i seguenti dati:

a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o dell'ente, o del gruppo, o dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione sociale e codice fiscale della cooperativa non avente scopo di lucro, con indicazione nominativa del rispettivo legale rappresentante;

b) nome e codice fiscale del titolare dell'impresa individuale, nonché eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'articolo 2563 del codice civile;

c) sede legale;

d) elenco e tiratura dei periodici editi, con indicazione del soggetto proprietario delle testate se diverso dall'editore dichiarante, ovvero nome dell'emittente gestita;

e) numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti a tempo pieno;

f) contributi pubblici, ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità.

2. Ferma restando la facoltà del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui al comma 1, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

italiana, stabilendo altresì le modalità e i termini di comunicazione, e con un anticipo di almeno **centottanta** giorni rispetto ai termini fissati, i dati contabili ed extra contabili, nonché le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono tenuti a trasmettere al suo Ufficio, nonché i dati che devono formare oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese individuali editrici di un solo periodico con meno di dodici numeri l'anno, ovvero di uno o più periodici tutti a carattere scientifico, **sono esonerati dalla comunicazione dei predetti dati contabili ed extra contabili e delle notizie anzidette.**

soppressa;

soppressa;

soppressa;
soppressa;

soppressa;

soppressa.

2. *Identico.*

(Segue: Testo del decreto-legge)

3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dell'articolo 1, comma ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o più soggetti di cui al comma 1.

4. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 2.

(Obbligo di pubblicazione del bilancio)

1. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice.

2. I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attività editoriale secondo il modello stabilito con i provvedimenti di cui all'articolo 1, nonché, eventualmente, lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno.

3. Il comma secondo dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

«Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicità».

Articolo 3.

(Sanzioni)

1. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità prescritte, dei documenti, dei dati e delle notizie

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Articolo 2.

(*Obbligo di pubblicazione del bilancio*)

1. *Identico.*

2. I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attività editoriale secondo il modello stabilito con i provvedimenti di cui all'articolo 1, nonché, eventualmente, lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno. **L'obbligo di pubblicazione dei bilanci non riguarda i soggetti di cui all'articolo 18, secondo comma, e all'articolo 19 della citata legge n. 416 del 1981.**

3. *Identico.*

Articolo 3.

(*Sanzioni*)

1. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità **prescritti**, dei documenti, dei dati e delle notizie

(Segue: Testo del decreto-legge)

richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci a cento milioni di lire.

2. Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione è il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. I soggetti di cui al comma 1, che nelle comunicazioni richieste dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 2621 del codice civile.

Articolo 4.

(Utilizzazione della Guardia di finanza)

1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai fini dell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi dei militari della Guardia di finanza, i quali agiscono secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 5.

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui allo stesso articolo entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, della bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, in caso di violazione delle disposizioni richiamate nel comma 1 dello stesso articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ordina, per tutto il periodo precedente la data delle votazioni, l'immediata disattivazione degli impianti gestiti da emittenti prive di concessione o di autorizzazione. Rimane salva l'adozione degli ulteriori provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **uno** a cento milioni di lire.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Articolo 4.

(Utilizzazione della Guardia di finanza)

Identico.

Articolo 5.

(Norma transitoria)

1. *Identico.*

2. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e **successive modificazioni**, e dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, della bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, in caso di violazione delle disposizioni richiamate nel comma 1 dello stesso articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e **successive modificazioni**, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ordina, per tutto il periodo precedente la data delle votazioni, l'immediata disattivazione degli impianti gestiti da emittenti prive di concessione o di autorizzazione. Rimane salva l'adozione degli ulteriori provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(Segue: Testo del decreto-legge)

Articolo 6.

(Norme abrogate)

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 7, 12, comma primo, e 18, commi quarto e quinto, della legge 5 agosto 1981, n. 416;

b) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73;

d) gli articoli 14, 15, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382;

f) l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonché l'articolo 1, commi 4 e 5, dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono come requisiti essenziali per il rilascio e per la validità delle concessioni per la radiodiffusione la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

g) l'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, limitatamente alle parole: «ricevuti i bilanci di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223»;

h) l'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, limitatamente alle disposizioni di cui alla lettera b);

i) il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

2. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 6.

(Norme abrogate)

Identico.

Articolo 6-bis.

(Applicazione dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applicano anche alle concessioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, e successive modificazioni, nonché alle concessioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a condizione che i titolari delle suddette concessioni ne chiedano l'applicazione. In assenza del piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione e

(Segue: Testo del decreto-legge)

Articolo 7.

(Emittenti locali)

1. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

«1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda».

2. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

«1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda».

3. Il rilascio della concessione o la reiezione della domanda di cui ai commi 1 e 2 dovrà avvenire entro il 30 giugno 1995.

4. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dall'articolo 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

«1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziare in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea».

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

dei piani territoriali di coordinamento si fa riferimento alle aree ove sono ubicati gli impianti di diffusione e di collegamento indicati negli atti di concessione.

Articolo 7.

(Emittenti locali)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

«1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziare in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea. **I comitati regionali radiotelevisivi vigilano sull'applicazione del presente articolo.**»

(Segue: Testo del decreto-legge)

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, deve essere adeguato alle disposizioni del presente decreto.

Articolo 8.

(Ulteriori rappresentazioni non considerate pubbliche)

1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, purché destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro.»

Articolo 9.

(Contributi straordinari ad enti lirici)

1. È autorizzata la concessione a favore dell'Ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma e dell'Ente autonomo Teatro alla Scala di Milano di un contributo straordinario, rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 6 miliardi per l'anno 1994, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a titolo di concorso nel complesso delle azioni adottate dai comuni di Roma e di Milano per conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario degli Enti.

2. Al fine di assicurare continuità al pieno funzionamento e alla valorizzazione degli impianti del teatro comunale dell'Opera di Genova, è erogato all'Ente autonomo del teatro medesimo un contributo straordinario di lire 10 miliardi, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per l'anno 1995 ed a prescindere dalla ordinaria ripartizione del Fondo stesso.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, rispettivamente per lire 20 miliardi e per lire 6 miliardi, a carico dei capitoli 6677 e 6678 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1994.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

5. *Identico.*

Articolo 8.

(Ulteriori rappresentazioni non considerate pubbliche)

1. *Identico.*

«Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione anche in luoghi all'aperto, di opere organizzate da parte di centri sociali, da istituti di assistenza formalmente costituiti, da associazioni di volontariato, da parrocchie e istituzioni religiose, da fondazioni culturali e da altre associazioni comunque non aventi scopo di lucro, sempre che gli eventuali proventi non vengano destinati a scopo di lucro».

Articolo 9.

(Contributi straordinari ad enti lirici)

1. *Identico.*

2. Al fine di assicurare continuità al pieno funzionamento e alla valorizzazione degli impianti del teatro comunale dell'Opera di Genova, è erogato all'Ente autonomo del teatro medesimo un contributo straordinario di lire 10 miliardi, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per l'anno 1995 ed a prescindere dalla ordinaria ripartizione del Fondo stesso. È altresì erogato alla istituzione Teatro lirico sperimentale di Spoleto «Adriano Belli» un contributo straordinario di lire 200 milioni, al fine di garantire la continuità della sua attività, a valere sul citato Fondo unico per lo spettacolo per l'anno 1995 ed a prescindere dalla ordinaria ripartizione del Fondo stesso.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 10.

(*Entrata in vigore*)

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° maggio 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1995.

SCÀLFARO

DINI - GAMBINO

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

